

Prot. n. AIA/CRA/05/4717

Bologna, li 17 FEB 2005

AL PRESIDENTE DELLA CPA
DI PIACENZA

AI PRESIDENTI DELLE CPA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

ALLA CLAIH
VIA LEONARDO DA VINCI 5
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: parere su e-commerce esercitato da imprese artigiane

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Piacenza in data 2/08/2004 prot. n. 10388 in merito all'oggetto, nella seduta del 14/02/05 ha deciso quanto di seguito.

Il commercio elettronico o e-commerce è disciplinato dall'art. 18 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 recante la normativa generale sul commercio.

Per inquadrare la materia si ricorda che è soggetto al D.lgs. n. 114/1998 chi per professione acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende all'ingrosso o al dettaglio, con esclusione dei seguenti soggetti: farmacisti, tabaccai, produttori agricoli, gestori d'impianti per la distribuzione di carburanti, associazioni dei produttori ortofrutticoli, artigiani, industriali, pescatori e le loro cooperative, cacciatori, chi vende le proprie opere d'arte o quelle dell'ingegno a carattere creativo, chi vende i beni nell'ambito di procedure fallimentari, enti pubblici o persone giuridiche private alle quali partecipano enti pubblici qualora vendano pubblicazioni o altro materiale informativo

concernente la propria attività e imprenditori che vendono beni durante lo svolgimento delle fiere campionarie o delle mostre di prodotti.

Il citato art. 18 del D.lgs. 114/1998 si applica soltanto all'esercizio del commercio rivolto al consumatore finale e soltanto per i prodotti rientranti nella sfera d'applicazione del medesimo decreto.

Pertanto, non rientrano nella predetta normativa le vendite dei propri prodotti effettuate on line dalle imprese di cui sopra, fra le quali quelle artigiane, purché l'attività sia esercitata nei limiti delle rispettive leggi di riferimento.

E' ovvio che non costituisce attività di commercio all'ingrosso la vendita dei propri prodotti a rivenditori, utilizzatori professionali o utilizzatori in grande effettuata dalle imprese artigiane con sistemi tradizionali o telematici. La raccolta d'ordini tramite Internet citata nel quesito cui si fa riferimento sembra rispondere a questa fattispecie, ad ogni buon conto, si aggiunge quanto segue.

Secondo la legge quadro sull'artigianato n. 443/1985, la normativa generale sul commercio non trova applicazione nei confronti dell'artigiano che vende i propri prodotti al consumatore finale nei locali di produzione o a questi contigui.

Per non ricadere nella normativa sul commercio, secondo una direttiva del Ministero Attività produttive contenuta nella circolare prot. n. 3547/c del 17/6/2002 - che si condivide - è, necessario che gli artigiani che intendono vendere on line ai consumatori finali evidenzino nel sito utilizzato che il contratto di vendita si conclude presso i locali di produzione del venditore.

Concludendo, non sono richiesti adempimenti amministrativi né per la vendita all'ingrosso né per quella al dettaglio esercitate da artigiani, con le modalità sopra descritte.

Naturalmente anche le imprese artigiane sono soggette alle disposizioni del D.lgs. 22-5-1999 n. 185 relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e del D.lgs. 9/4/2003 n. 70 riguardanti, ad esempio: obblighi d'informazione per la comunicazione commerciale, informazioni dirette alla conclusione del contratto, modalità d'inoltro dell'ordine e così via.

Il Presidente CRA
Claudio Cavassini
